

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OGD PEDEMONTANA VENETA E COLLI

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata **O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLLI**.

L'Associazione ha la propria sede legale in Thiene (VI) Piazzetta Rossi 17.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto. In via del tutto occasionale e straordinaria l'Associazione potrà operare al di fuori dell'ambito territoriale regionale.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione ha lo scopo di organizzare e gestire il processo di destinazione turistica del sistema turistico tematico pedemontana e colli così come previsto dalla Legge Regione Veneto n. 11 del 14/06/2013.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone:

- a) La definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell'offerta turistica delle destinazioni che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;
- b) Il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento delle conoscenze significative in relazione all'innovazione dell'offerta e delle attività di marketing per competere sul mercato turistico;
- c) La promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell'offerta turistica e la considerazione del vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dell'offerta turistica;
- d) L'integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica delle destinazioni mediante anche l'utilizzo della piattaforma internet Destination Management System (DMS) adottata dalla Regione Veneto e messa a disposizione di uffici IAT, OGD e Consorzi di imprese;
- e) Il raccordo delle funzioni e dell'attività dell'OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici;
- f) Di individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere e valorizzare le risorse paesaggistiche, ambientali, gastronomiche, storiche ed artistiche del territorio, favorendo lo sviluppo della cultura, dell'ospitalità, del turismo e dei servizi ad esso correlati nell'Area della Pedemontana Veneta e Colli e favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo, con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all'estero;
- g) Di condurre ricerche di mercato in ogni materia utile, al fine di adeguare l'immagine e l'offerta dell'Area Pedemontana Veneta e Colli alle esigenze dell'utenza, in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche, storiche, artistiche e ambientali;

h) Lo Sviluppo di studi per conoscere le richieste e le motivazioni della domanda in zone o aree italiane ed estere i cui flussi turistici sono interessanti per l'Area della Pedemontana Veneta e Colli;

i) La verifica di tutte le problematiche meritevoli di una indagine utile e congrua con lo sviluppo del turismo nell'Area della Pedemontana Veneta e Colli e ciò con particolare riferimento alle diverse tipologie di turismo (culturale, fieristico, ambientale, enogastronomico, commerciale, convegnistico, sportivo, universitario, salutistico, religioso e di studio);

l) Di promuovere direttamente o indirettamente l'individuazione, la definizione e l'organizzazione di attività e servizi di richiamo turistico, quali quelli culturali, commerciali, fieristici, sportivi, congressuali, scientifici, di studio e quant'altro ritenuto aderente alle caratteristiche socioeconomiche culturali dell'area della Pedemontana Veneta e Colli;

m) La partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse del turismo, work shop e convegni in Italia e all'estero;

n) Di predisporre offerte turistiche complessive e coordinate nell'Area della Pedemontana Veneta e Colli;

o) Di curare la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;

p) Di promuovere la tutela dell'immagine dei vari settori turistici dei Comuni dell'Area della Pedemontana Veneta e Colli, mediante iniziative volte a stimolare la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale e l'acquisizione di moderne tecnologie di gestione;

q) Di promuovere, organizzare, coordinare e valorizzare iniziative a favore dei propri associati e della collettività anche attraverso convenzioni ed accordi con altre associazioni, società, enti pubblici e privati;

r) Di delineare progetti e strategie per lo sviluppo di attività e rapporti di collaborazione con altri soggetti operanti nel Sistema Turistico Tematico "Pedemontana Veneta e Colli".

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione i Comuni, le Camere di Commercio, gli Enti economici pubblici e gli Organismi associativi che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota di adesione e annuale fissata dall'Assemblea dei Soci;

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa di adesione e quella annuale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio –

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per estinzione.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri o secondo quanto stabilito dall'art. 24 del C.C.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative (ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico) vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e a quanto indicato al successivo art. 8.

Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni, dai Presidenti o loro delegati di tutti gli altri soci. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva le quote associative proposte dal Consiglio direttivo;
- approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;

- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni vengono effettuate mediante avviso informatico contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione informatica saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno un quarto dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da numero nove membri eletti dall'Assemblea dei soci. Sei dei nove membri vengono eletti su indicazione dei Comuni associati (quattro dei sei su indicazione dei Comuni aventi una popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti). Tre vengono eletti dagli Organismi associativi, uno dei quali dalle Camere di Commercio se presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio direttivo in occasione della nomina può, oltre al rimborso spese, attribuire al Presidente un compenso nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio

vengano a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare i membri dimessi sottoponendo la nomina a ratifica da parte dell'Assemblea. I membri cooptati e confermati dall'Assemblea restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Realizza i propri compiti attraverso la struttura amministrativa e l'organigramma che verranno istituiti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- proporre all'Assemblea per l'approvazione la quota di adesione all'Associazione e le quote annuali;

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno 5 giorni prima e 24 ore in caso di urgenza.

In caso di assenza del Presidente il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 **- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico -**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori partecipano, anche singolarmente, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'Assemblea ha facoltà di nominare in sostituzione del Collegio dei Revisori un Revisore Unico attribuendogli i medesimi poteri.

Articolo 11 **- Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12 **- Patrimonio dell' Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da un patrimonio iniziale rappresentato da un deposito monetario pari a € 20.000,00 (ventimila/00) di cui la metà pari a € 10.000,00 (diecimila/00) destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
- da altri beni immobili, mobili registrati e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13 **- Risorse economiche -**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- parte disponibile del patrimonio iniziale;
- quote di adesione all'Associazione;
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14 **- Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati

entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato al Collegio sindacale o Revisore Unico con la relazione illustrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale o Revisore Unico predisponde apposita relazione accompagnatoria al bilancio con le proposte in ordine alla sua approvazione. Il bilancio e la relazione del Collegio Sindacale o Revisore Unico devono restare depositati presso la sede dell'Associazione ed eventualmente anche in uno spazio web dedicato, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.